N. R.G. 435/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. **435/2023** promossa da:

Parte_1 (c.f. *C.F._1*), con il patrocinio degli avv.ti GUASTELLA FRANCESCO e CASCONE CLAUDIA;

OPPONENTE

contro

Controparte_1 (c.f. *P.IVA_1*, oggi denominata *Controparte_2* in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. SCROFANI ROSA;

OPPOSTA

Controparte_3 p.i. *P.IVA_2*), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per essa la procuratrice *CP_4* (c.f. e p.i. *P.IVA_3*), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti BARBARO ALESSANDRO e ALOI ANDREA;

INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.

OGGETTO

Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1668/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa l'8/9.12.2022 (proc. n. 3755/2022 R.G.), in forza del quale è stato ingiunto all'opponente *Parte_1*, quale soggetto debitore, di pagare in favore di *Controparte_1* la somma di € 212.327,88, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale credito complessivo derivante da vari rapporti di finanziamento concessi al debitore dal predetto istituto di credito.

CONCLUSIONI

Parte opponente:

"1) in via preliminare ritenere e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio previsto dalla legge;

2) nel merito, previo accertamento e conseguente declaratoria, dichiarare inefficace, annullare e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo come sopra opposto, dichiarando per conseguenza come l'opponente, nulla deve, a qualsivoglia titolo e con qualsivoglia motivazione, in favore dell'ingiungente;

3) in subordine accertarsi, tramite la verifica dei rapporti bancari in essere con l'opposto, la minore somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante CTU che individui

e verifichi i parametri economici finanziari normativi ed i criteri contabili con riferimento ai contratti posti a fondamento della pretesa monitoria per cui è causa.
Con vittoria di spese e compensi di causa".

Parte opposta:
"in via preliminare
- concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1668/2022, in quanto fondato su prova scritta, stante peraltro l'assenza di prova scritta a fondamento dell'opposizione medesima;
- dichiararsi nulla la citazione in opposizione a d.i., stante la carenza dei requisiti di cui all'art. 163, IV comma, c.p.c.;
nel merito
- rigettare l'opposizione in quanto integralmente infondata nel merito, sia in fatto che in diritto;
- per l'effetto ritenere e dichiarare che il d.i. n. 1668/2022 è perfettamente valido, efficace ed esecutivo;
- condannare gli opponenti al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;
- con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio".

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno attore ha proposto tempestiva opposizione avverso il d.i. n. 1668/2022 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Ragusa l'8/9.12.2022 (proc. n. 3755/2022 R.G.), su ricorso di *Controparte_1* per il pagamento della complessiva somma di € 212.327,88, oltre interessi e spese del procedimento monitorio; somma derivante da tre distinti contratti di finanziamento concessi al debitore dal predetto istituto di credito.

L'opponente a sostegno dell'invocata revoca eccepiva in via pregiudiziale l'obbligo di mediazione ex art. 5 comma 1 bis D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i.. Nel merito l'opponente rilevava la mancanza di prova, l'erroneità e l'indeterminatezza del credito azionato (sia nell'ammontare della sorte capitale che degli interessi moratori), la quantificazione e l'illegittimo addebito di costi (per interessi e spese varie) non concordati dalle parti contrattuali, non specificamente approvati ex artt. 1341 e 1342 c.c., o comunque ritenuti maggiori di quelli indicati nelle condizioni economiche del contratto o superiori a quelli di mercato; prospettando l'eventualità dell'usura e dell'anatocismo. L'opponente contestava inoltre l'errata indicazione del TAEG, la mancanza di capacità economico-finanziaria del debitore per la concessione dei finanziamenti, la modifica unilaterale ad opera della banca delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente con conseguente violazione della normativa dello *ius variandi* e dei doveri di trasparenza. In subordine l'opponente chiedeva, infine, l'accertamento della minore somma dovuta all'istituto di credito in relazione alle suesposte contestazioni.

Costituitasi in giudizio *Controparte_1* questa invocava in via preliminare la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non risultando la proposta opposizione fondata su prova scritta, nonché la nullità dell'atto di citazione ex art. 163, IV comma, c.p.c., stante la carenza degli elementi idonei a configurare l'oggetto della domanda. Nel merito l'opposta rilevava l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione, chiedendo il rigetto della stessa con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese e compensi del giudizio di opposizione; e con richiesta di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. attesa la natura dilatoria dei rilievi sollevati dall'opponente.

Alla prima udienza dell'8.05.2024, ritenuto che l'opposizione non era fondata su prova scritta e che le censure dell'opponente apparivano ipotetiche e generiche, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Inoltre, non essendo stato esperito il procedimento di mediazione quale

condizione di procedibilità del giudizio di opposizione, ne veniva disposto l'avvio, con rinvio all'udienza del 12.03.2025 per l'eventuale prosieguo del giudizio.

Con deposito di comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. del 24.05.2024 si costituiva nel giudizio, in sostituzione di *Controparte_1* la società *Controparte_3* e per essa la procuratrice *CP_4* che si dichiarava nuova titolare del credito azionato in seguito a contratto di cessione di crediti pecuniari "in blocco" del 27.12.2023, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 aprile 1999 e 58 del Testo Unico Bancario. La società intervenuta faceva proprie le istanze, difese e produzioni documentali già depositate con i precedenti scritti difensivi della creditrice originaria, di cui richiedeva l'estromissione.

Successivamente veniva esperita la mediazione che si chiudeva con esito negativo, come da verbale del 18.02.2025 in atti.

Con le note ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza dell'12.03.2025, l'opponente eccepiva la nullità della procedura di mediazione e l'improcedibilità della domanda giudiziaria per l'assenza di procura sostanziale con riferimento ad entrambe le parti, nonché la carenza di legittimazione attiva della cessionaria del credito *Controparte_3* e della sua procuratrice *CP_4* in quanto ritenuta non provata la cessione del credito in capo alle predette società.

Infine, la causa veniva rinviata ex art. 281-sexies c.p.c. per la discussione e la decisione all'udienza del 25.2.2026, con termine fino a dieci giorni prima per il deposito di eventuali note conclusionali e udienza cartolare ex art. 127-ter c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente rilevarsi che l'eccezione di improcedibilità del giudizio per mancato effettivo esperimento del procedimento di mediazione è in radice infondata stante che, dal verbale depositato in atti, viene indicato che la parte istante *CP_4* (procuratrice della *Controparte_3* risultava presente alla mediazione nella persona del procuratore avv. Alessandro Barbaro e *"nella qualità indicata negli atti del procedimento giudiziario"*, con espresso riferimento alla procura generale alle liti del 3.03.2021 per Notaio Dott.ssa *Persona_1* di Messina (Rep. n. 38070/Racc. n. 14435). Ed ancora, in seno alla predetta procura viene testualmente riportato che: *"Vengono quindi conferiti ai suddetti procuratori gli opportuni poteri affinché gli stessi assistano e rappresentino la Società nei procedimenti di mediazione in forza del D.Lgs.28/2010 così come modificato dal D.L. 69/2013, conv. in L. 98/2013 ivi compreso il potere di adoperarsi per la conciliazione del conflitto, di presentare domanda di mediazione, istanza di adesione alla mediazione, di integrare il contraddittorio o chiamare in mediazione terzi ed ancora, attestare e certificare la conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico, accettare proposte di definizione transattiva con espresso potere di conciliare e/o transigere, anche al di fuori delle procedure di mediazione (...)"*; pertanto, risulta dagli atti espressamente conferito ai procuratori della *CP_4* il potere di rappresentarla, tra l'altro, anche nei procedimenti di mediazione.

Inoltre, il verbale di mediazione depositato in atti, con primo incontro del procedimento svolto in data 18.02.2025 a mezzo di collegamento multimediale e chiuso con esito negativo, presenta le sottoscrizioni della parte istante (con firma digitale del procuratore della *CP_4* e del mediatore, entrambe con data 7.03.2025. Dagli atti si evince altresì che in data 7.03.2025 il mediatore ha sollecitato a mezzo pec la parte chiamata alla mediazione all'invio del verbale conclusivo da sottoscrivere digitalmente. Detta comunicazione fa altresì riferimento a due precedenti email di

sollecito del mediatore del 20.02.2025 e del 3.03.2025, rimaste inesitate, e riporta tra l'altro l'avvertimento che il verbale si considererà comunque perfezionato anche qualora uno dei partecipanti non provveda alla firma del verbale. Ed infatti, in tema di mediazione obbligatoria, l'assenza della firma digitale della parte chiamata sul verbale non invalida la procedura se la parte è presente (anche da remoto) e il mediatore sottoscrive il verbale, attestandone la partecipazione; ciò in quanto il verbale di mediazione è un atto del gestore del percorso, cioè del mediatore, e per la sua validità è sufficiente la sua firma (cfr. Tribunale di Modena, Sentenza n. 87/2025 del 21.01.2025).

Nel verbale di mediazione viene altresì indicato che la parte chiamata era assistita dai suoi procuratori (ciò presuppone l'avvenuta verifica della procura) e che la domanda di mediazione era stata regolarmente notificata a *Parte_1*, che risulta presente personalmente all'incontro del 18.02.2025 insieme al suo procuratore avv. Guastella Francesco. Il verbale di mediazione fa piena prova dello svolgimento della mediazione fino a querela di falso, ed in particolare, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha firmato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti avvenuti in sua presenza. Anche qualora, come sostenuto dall'opponente, la parte chiamata non sia comparsa personalmente all'incontro, ciò non osta a ritenere valida la procedura di mediazione, stante la regolare notifica della domanda introduttiva della procedura e la regolare partecipazione della parte istante.

Sempre in via preliminare si ritiene da rigettare l'eccezione dell'opponente sulla carenza di legittimazione attiva della società cessionaria del credito *Controparte_3* e della sua procuratrice *[...] CP_4* per l'ipotizzata mancanza della prova della cessione del credito.

Come noto, la società che si afferma successore della parte originaria e assume, quindi, di essere cessionaria di crediti, è onerata di fornire la prova della propria legittimazione. In particolare, in caso di contestazione dell'esistenza del contratto di cessione e dell'inclusione del credito nel contratto, grava sulla parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario l'onere di fornire adeguata dimostrazione dell'inclusione del credito medesimo in detta operazione, dando così la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. Sul punto, valga richiamare l'ormai consolidato principio di diritto, alla cui stregua: *"la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità"* (cfr. Cass. Civ., sez. III, 22/06/2023, n. 17944, vedi anche Cass. Civ. n. 9412/2023). La prova della cessione ovvero della ricomprensione del credito entro il perimetro della cessione può essere data con ogni mezzo, anche per presunzioni, oltre che traendo argomenti di prova dal comportamento delle parti, ai sensi dell'art. 116, comma 2 c.p.c. In tale ottica, assume anche valore probatorio la circostanza per cui la cedente, a seguito del subentro in giudizio del cessionario, si disinteressi della lite alla quale aveva in precedenza partecipato attivamente.

Ed ancora, secondo giurisprudenza costante, nelle cessioni in blocco ex art. 58 T.U.B.: *"la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta"* (cfr. Cass. Civ. sez. VI, 05/11/2020, n. 24798).

Orbene, parte opposta ha prodotto l'avviso di cessione pubblicato in G.U.R.I. n. 5 del 13.01.2024, che a pag. 6 riporta espressamente il contratto di cessione di crediti da *Controparte_1* a *Controparte_3* del 27.12.2023, avente ad oggetto *"crediti (...) derivanti da finanziamenti*

chirografari e ipotecari vantati verso debitori classificati dal Cedente a sofferenza", tra i quali vi rientrano i finanziamenti oggetto di causa. Inoltre, in G.U. è espressamente indicato il link dal quale è possibile estrapolare l'elenco complessivo dei crediti oggetto della cessione allegato in atti, nel quale, a pag. 20, è espressamente indicato il C.D.G. n. 397771, con riferimento specifico alla posizione debitoria di *Parte_1* . Risulta altresì dagli atti che la cessionaria *Controparte_3* ha promosso la procedura di mediazione, alla quale l'opponente ha partecipato, non sollevando alcuna eccezione sul punto. Ed ancora, successivamente alla cessione del credito, la cedente non ha più partecipato al giudizio, ciò costituisce un ulteriore elemento di valutazione a favore della prova della cessione.

Passando all'analisi delle contestazioni di merito si rileva che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è caratterizzato dalla peculiarità per cui l'opponente è attore solo in senso formale e l'opposto è formalmente convenuto ma sostanzialmente attore, nel senso che dovrà provare la fondatezza della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto. L'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova. Nell'istaurato giudizio di cognizione il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 8954/2020, Cass. Civ. n. 7020/2019). In particolare, per giurisprudenza costante, in relazione a rapporti di prestito o mutuo è sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento (unitamente all'allegazione del mancato pagamento delle rate da parte del mutuatario e/o del fideiussore), documentazione ritenuta idonea per la prova del credito in quanto consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum. Una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. Civ. n.ri 29871/2019, 20891/2019, 18178/2019, 25584/2018, 20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e 826/2015).

Va poi rilevato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., il quale dispone testualmente che: *"salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita"*. Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che *"In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c."* (cfr. Cass. Civ. sez. VI, 27/08/2020, n. 17889).

Ciò posto, nel caso in esame l'opposta ha prodotto in giudizio sin dal procedimento monitorio copia dei tre contratti di finanziamento stipulati da *Parte_1* con *Controparte_1* *CP_1* muniti dei relativi piani di ammortamento (finanziamento n. 1/600/222371 del 25.11.2011 di € 170.000,00, finanziamento n. 1/600/222372 del 25.11.2011 di € 90.000,00 e finanziamento n. 1/600/238220 del 24.09.2013 di € 120.000,00). I contratti contengono al loro interno le condizioni economiche dei rapporti (TAN, TAEG, numero ed importo rate mensili etc.), parte opposta ha altresì provveduto all'indicazione analitica delle rate dei tre finanziamenti oggetto di causa che non sarebbero state pagate dal debitore.

In ogni caso, in virtù dei principi giurisprudenziali sopra citati, la contestazione sul difetto di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. Ed infatti, l'opponente non ha espressamente disconosciuto nei propri scritti difensivi la sottoscrizione dei contratti di finanziamento (peraltro documentalmente provati), né contestato l'erogazione degli

stessi, limitandosi a rilievi e argomentazioni generiche. La prova del credito azionato deve pertanto ritenersi pacifica ed acquisita al procedimento. Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, nessuna rilevanza hanno le contestazioni relative alla produzione delle copie degli estratti conto del rapporto di conto corrente ai fini della prova del credito per cui è causa, che, come detto, è relativo esclusivamente a tre rapporti di finanziamento.

Si rileva altresì l'estrema genericità di tutte le contestazioni riportate nell'atto di citazione, difese non ulteriormente specificate nel corso del giudizio dall'opponente, il quale non ha neanche richiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..

Generici risultano altresì i riferimenti dell'opponente ad una ipotetica mancanza di capacità economico-finanziaria del debitore per la concessione dei finanziamenti. Parimenti inammissibile in quanto generica risulta la contestazione dell'opponente relativa alla mancanza di attestazione di conformità sulla documentazione allegata in atti dall'opposta.

Nulla ha saputo dimostrare l'opponente in merito alla presunta illegittima applicazione di interessi oltresoglia, spese, commissioni ed anatocismo; le contestazioni e le richieste di accertamento degli indebiti risultano assolutamente generiche nonché prive della ben che minima prova, non avendo fornito l'opponente indicazione alcuna dei fatti costitutivi. Ed infatti, come affermato da Cass. Civ. S.U. n. 19597/2020, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli interessi pattuiti, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento. Le carenze probatorie e l'indeterminatezza nelle contestazioni di parte opponente rendono inammissibile la richiesta consulenza tecnica contabile d'ufficio. Detta consulenza, infatti, ha la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche necessarie ai fini della decisione e, come tale, non può essere utilizzata per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di fatti la cui dimostrazione rientri nell'onere probatorio delle parti (cfr. Cass. Civ. n. 27776/2019).

In seguito al mancato riscontro di vizi nella condotta dell'opposta, restano assorbire le doglianze dell'opponente relative alle ipotizzate violazioni dei principi di correttezza e buona fede contrattuali.

Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 435/2023:

rigetta l'opposizione proposta dall'opponente avverso il decreto ingiuntivo n. 1668/2022 emesso dal Tribunale di Ragusa l'8/9.12.2022 (proc. n. 3755/2022 R.G.), che dichiara definitivamente esecutivo;

condanna l'opponente *Parte_1* al pagamento, in favore solidale di *[...]* *Controparte_2* e di *Controparte_3* delle spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di € 15.000,00, oltre rimborso spese forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a..

Ragusa, 25.02.2026.

Il Giudice

dott. Giovanni Giampiccolo